



# **- COMUNE DI AULETTA -**

Provincia di Salerno

*Via Provinciale - 84031 AULETTA (SA) tel 0975/392256 - fax 0975/392963 - E-mail: [comuneauletta@tiscalinet.it](mailto:comuneauletta@tiscalinet.it)*

## REGOLAMENTO

### PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

Articolo 1	1
"Generalità e ambito di applicazione"	1
Articolo 2	2
"Violazioni ai regolamenti ed ordinanze comunali"	2
Articolo 3	2
"Accertamento delle violazioni e gestione del relativo procedimento sanzionatorio"	2
Articolo 4	
"Applicazione delle sanzioni e riferimenti per la definizione delle sanzioni a fronte di ripetitività di illeciti"	
Articolo 5	2
"Sequestro e confisca"	2
Articolo 6	2
"Pagamento in misura ridotta"	2
Articolo 7	3
"Ricorsi"	3
Articolo 8	3
"Ordinanza-ingiunzione"	3
Articolo 9	3
"Riscossione forzata – iscrizione a ruolo – provvedimento di sgravio"	3
Articolo 10	4
"Destinatario dei proventi per violazione ai regolamenti e ordinanze comunali"	4
Articolo 11	4
"Norme finali"	4

#### Articolo 1

##### "Generalità e ambito di applicazione"

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni di norme regolamentari e di ordinanze Sindacali e Dirigenziali nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981 n.689 nonché in attuazione degli artt. 7 e 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano con riferimento alle disposizioni regolamentari e alle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Servizio;

4. Le disposizioni di regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale dall'articolo 7-bis del d.lgs.

18 agosto 2000, n. 267 e, per gli aspetti procedurali inerenti la violazione di ordinanze del Sindaco o dei Responsabili di Servizio, dalle disposizioni del presente regolamento.

#### **Articolo 2**

##### **"Violazioni ai regolamenti ed ordinanze comunali"**

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili del Servizio consistono nel pagamento di una somma di denaro non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ad Euro 500,00 (art.7 bis D.lgs.267/2000).
2. Le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco o da chi lo sostituisce e le relative violazioni sono punite ai sensi dell'art. 650 C.P..

#### **Articolo 3**

##### **"Accertamento delle violazioni e gestione del relativo procedimento sanzionatorio"**

1. All'accertamento delle violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili del Servizio procedono gli operatori del Servizio di polizia municipale.
2. Possono altresì procedere all'accertamento delle violazioni gli altri soggetti indicati nell'art. 13 della legge 24/11/81, n. 689.
3. Le funzioni inerenti all'istruzione del procedimento sanzionatorio amministrativo sono attribuite al settore di competenza in relazione ai procedimenti assegnati.

#### **Articolo 4**

##### **"Applicazione delle sanzioni e riferimenti per la definizione delle sanzioni a fronte di ripetitività di illeciti"**

1. Secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate entro i limiti dettati dall'art. 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e definite con riferimento all'articolo 3 del presente regolamento, nonché nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, alla condotta dell'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
2. Qualora il soggetto che ha commesso un illecito comportante la violazione di norme regolamentari o di un'ordinanza del Sindaco o del Responsabile di Servizio compia ulteriori illeciti connessi tra loro o costituenti recidive di precedenti comportamenti illeciti, la sanzione amministrativa può essere aumentata progressivamente, sino al massimo stabilito dall'art. 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. L'aumento progressivo della sanzione secondo quanto stabilito dal precedente comma 2 si applica anche qualora si abbia la violazione di più disposizioni discendente da una sola azione od omissione, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. L'accertamento e la valutazione delle situazioni inerenti la reiterazione di violazioni di precetti a norme regolamentari o di ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Servizio riguardo a quanto dettato dal precedente comma 2 è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Articolo 5**

##### **"Sequestro e confisca"**

1. È sempre disposto il sequestro delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione nei casi in cui è prevista la confisca obbligatoria.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 24/11/81, n. 689, si potrà altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

#### **Articolo 6**

##### **"Pagamento in misura ridotta"**

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle

spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (art. 16 comma 1 legge 689/81).

2. Ai sensi del comma 2 dell' art. 16 - legge 689/81 così come modificato dall'art. 6 bis della legge n. 125 del 24 luglio 2008 "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*", la Giunta Comunale o Provinciale all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

3. Il pagamento in misura ridotta non è ammesso se non risulta provato che gli obbligati hanno provveduto alla rimozione delle opere abusive o al ripristino dello stato dei luoghi.

4. L'importo delle spese di procedimento sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale in relazione ai costi sostenuti dall'ufficio e potranno essere oggetto di eventuali successivi adeguamenti.

5. Gli obbligati potranno corrispondere le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria presso l'Ufficio Polizia Municipale, oppure tramite versamento in conto corrente postale o bancario ove previsto.

#### **Articolo 7**

##### **"Ricorsi"**

1. Entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, gli interessati possono far pervenire al Comune scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentiti personalmente.

2. Le funzioni inerenti all'istruzione del procedimento sanzionatorio amministrativo sono attribuite al settore di competenza in relazione ai procedimenti assegnati.

3. Sia nell'ipotesi di produzione di scritti difensivi e documenti, che in quella di audizione personale, l'ufficio competente provvederà ad attivare le procedure finalizzate all'acquisizione di tutti gli elementi utili per la valutazione secondo i criteri fissati dall'articolo 11 della legge 24/11/81, n. 689, anche mediante richiesta di controdeduzioni scritte all'agente accertatore.

4. Il pagamento in misura ridotta renderà improcedibile l'eventuale ricorso.

#### **Articolo 8**

##### **"Ordinanza-ingiunzione"**

1. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento, ovvero di archiviazione degli atti del procedimento sanzionatorio, è adottata dal responsabile del settore competente in relazione ai procedimenti assegnati.

2. Con l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, sempre che gli obbligati non vi abbiano provveduto, devono essere altresì applicate le eventuali sanzioni accessorie della confisca amministrativa, della rimozione delle opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi, fissando un congruo termine per l'adempimento.

3. In caso gli obbligati non dovessero ottemperare alla rimozione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi, si potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati.

#### **Articolo 9**

##### **"Riscossione forzata – iscrizione a ruolo – provvedimento di sgravio"**

1. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni per il pagamento fissato nell'ordinanza-ingiunzione, salvo che sia stato proposto ricorso o che il giudice abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento, dovrà procedersi alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'art. 27 della legge 24/11/81, n. 689, previa verifica della regolarità formale dell'ordinanza-ingiunzione e della sua notificazione agli interessati.

2. La procedura per la riscossione forzata delle somme dovute è disciplinata dalle norme in materia di riscossione dei ruoli.

3. Nel corso della procedura esecutiva può essere proposta opposizione al Comune nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale esclusivamente in ordine a:

- a) omessa o irregolare notificazione dell'ordinanza-ingiunzione dalla quale consegue l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo;
- b) errore materiale nell'iscrizione a ruolo, che deve consistere in un fatto specifico e concreto, mai in un apprezzamento;
- c) erronea duplicazione della partita nell'iscrizione a ruolo;
- d) inesistenza totale o parziale dell'obbligazione pecuniaria, allorché sia stato iscritto a ruolo un soggetto diverso da quello risultante dall'ordinanza-ingiunzione.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ufficio dovrà effettuare i necessari accertamenti e qualora i motivi del ricorso siano riconosciuti fondati dovrà predisporre, previa tempestiva sospensione dell'esecuzione, il provvedimento di sgravio

dei ruoli per la somma non dovuta, autorizzando l'esattore a non procedere alla riscossione della somma sgravata.

5. Qualora il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma riconosciuta non dovuta, il predetto provvedimento dovrà contenere altresì l'autorizzazione al rimborso.

6. L'eventuale ricorso contro la cartella esattoriale attinente il merito della violazione dovrà essere presentato al giudice competente.

#### **Articolo 10**

##### **"Destinatario dei proventi per violazione ai regolamenti e ordinanze comunali"**

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme contenute in regolamenti e nelle ordinanze comunali spettano al Comune.

2. Quando alla riscossione delle sanzioni suddette provvedano uffici non comunali, questi dovranno trasferire al Comune le somme riscosse mediante versamento delle medesime alla Tesoreria Comunale.

#### **Articolo 11**

##### **"Norme finali"**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, sarà applicabile la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le norme del presente provvedimento non si applicano ai regolamenti le cui violazioni sono sanzionate da norme legislative speciali.

3. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio.

4. I competenti organi dell'Amministrazione Comunale adottano ogni provvedimento organizzativo necessario a dar corso alle previsioni contenute nel presente regolamento.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, pubblicato all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Entrata in vigore \_\_\_\_\_.